

EQ
107

REPUBBLICA ITALIANA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
SCHEMA CONTRATTO

DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
CONFERENZA 2019 DELLA EUROPEAN SCIENCE EDUCATION RESEARCH
ASSOCIATION (ESERA). CIG N.: 7382370C6F

L'anno 2018, il giorno del mese di, alle ore in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna sita in Via Zamboni n. 33 innanzi, innanzi a me Dott., Ufficiale Rogante, delegato con Decreto del Direttore Generale n. ... del ... , a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti d'accordo e con il mio consenso rinunciato, si sono presentati i signori:

da una parte

- Dott.ssa Ersilia Barbieri, nato a il e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376), in rappresentanza della medesima ai sensi, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale n. 4197 del 15.11.2016 che ha nominato il Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità,

dall'altra parte

- Dott. nato a il Legale rappresentante dell'impresa (CF e P.1.) con sede legale in - Via ... n. ... cap. ... (nel prosieguo Concessionario);

(OPPURE: nel caso l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa) :

- l'OPERATORE ECONOMICO (CF e P.1.), con sede legale in via.....
rappresentata dal sig. nato a il ... in qualità di procuratore speciale
(oppure) generale dell'impresa giusta procura speciale (oppure) generale in
data....., rep. n. con firma autenticata dal notaio, dott., allegata in
originale al presente atto sotto la lettera (nel prosieguo, per brevità, il
Concessionario) .

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese)

- il sig..... nato a (), il ... , residente in ... , che interviene in questo Atto in
qualità di qualità di legale rappresentante, e come tale munito dei necessari poteri,
dell'impresa/società con sede legale a (...), in via n. società
mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra:

-..... con sede in (), via n , codice fiscale..... iscrizione alla Camera di
Commercio di, partita IVA n , capitale sociale euro .../00 (€) interamente versato.
mandataria;

-..... con sede in (..), via n codice fiscale. iscrizione alla Camera di Commercio
di partita IVA n capitale sociale euro ./00 (€) interamente versato, mandante, giusta
atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di
mandato collettivo tecnico con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico /
scrittura privata autenticata del Notaio dott. , repertorio n., del..... registrato
all'Ufficio di in data , al n , serie , che in originale/copia certificata conforme
all'originale dallo stesso notaio in data, è allegata al presente atto sotto la lettera
a formarne parte integrante e sostanziale.

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io ufficiale rogante sono certo,
mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia del 22.1.2018 sono stati approvati i criteri per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione della concessione del servizio di organizzazione e gestione del Congresso 2019 della European Science Education Research Association - ESERA;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, rep. n. 72 dell'1.2.2018 è stata nominata responsabile unico del procedimento della concessione di organizzazione e gestione del Congresso ESERA 2019 la dott.ssa Maria Giovanna Piazza;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, rep. n. 76 del 5.2.2018 è stata approvata la relazione tecnico illustrativa per l'affidamento in concessione del servizio, contenente gli elementi del progetto e le caratteristiche essenziali per lo svolgimento della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto;
- con determinazione del Direttore Generale, n. 945/2018, prot n. 29762 del 19.2.2018 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura ristretta, ai sensi degli artt. 61, 164, comma 2 e 173 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione del Congresso ESERA 2019 che si svolgerà in Bologna dal 26 al 30 agosto 2019, del valore complessivo stimato in euro 524.000,00, IVA esclusa, senza alcun onere finanziario a carico dell'Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia, che pertanto non verserà alcun corrispettivo al concessionario;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, rep. 979 del 20.2.2018, prot. 30472 in pari data, sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- il bando è stato pubblicato in GUUE, GU/S S36 il 21.2.2018, 78697- 2018- IT, in GURI il 26.2.2018 e, in pari data sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;

- a seguito delle operazioni di gara, la Commissione di aggiudicazione ha formulato la proposta di aggiudicazione della concessione a che ha ottenuto il punteggio totale di punti su 100, con contributo di concessione di € IVA esclusa, pari al rialzo del%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, rep. n. del stata approvata la suddetta proposta di aggiudicazione;
- in data, a seguito della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche amministrazioni, detta aggiudicazione è divenuta efficace.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Forma parte integrante e sostanziale del contratto ed è materialmente allegata allo stesso la copia digitale conforme all'originale cartaceo dell'offerta economica presentata dal Concessionario, già bollata in sede di gara e il Capitolato speciale d'onere.
3. Formano parte integrante del contratto e non sono materialmente allegati:
 - l'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario;
 - la garanzia definitiva n. ..., del emessa da
 - la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n. emessa da

ARTICOLO 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.lgs. 50/2016, dalle leggi speciali in materia e, per quanto non espressamente disciplinato da dette normative, dalle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

L'Università di Bologna concede al Concessionario, che accetta, il servizio di organizzazione e gestione del Congresso 2019 della European Science Education Research Association – ESERA, con le caratteristiche, le modalità e i vincoli specificati dal Capitolato d'onori.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire il servizio con propria organizzazione di mezzi e gestione, assumendone tutti i rischi, ivi compresi il rischio operativo di gestione e finanziario secondo gli impegni, le responsabilità e gli adempimenti, i termini e le condizioni definiti da tutti gli articoli del Capitolato speciale d'onori, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

ARTICOLO 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO,

Il servizio deve essere svolto in Bologna,

ARTICOLO 5 – DURATA.

Il contratto avrà durata fino a 28 febbraio 2021, decorrere dalla data di stipula o dalla data di avvio del servizio di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 6 - AWIO DELLA CONCESSIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall'aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, 9 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i...

In tal caso, l'Università potrà ordinare al Concessionario l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Responsabile Unico del Procedimento nella quale sono indicate la data di avvio delle prestazioni e le attività

da compiere previste dal Capitolato speciale d'oneri.

In tal caso il Concessionario assume l'obbligo di dare immediato adempimento.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve attenersi a tutte le norme del presente contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel capitolato d'oneri.

Il concessionario:

7.1. sulla base delle direttive e/o indicazioni e/o pareri fornite dal LCO / Responsabile scientifico deve svolgere con propria organizzazione di mezzi e risorse tutte le attività necessarie ed idonee all'organizzazione e gestione del congresso;

7.2. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, deve osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal LCO/Responsabile Scientifico dell'evento;

7.3 provvedere a quanto dovesse risultare necessario o opportuno per la migliore riuscita del congresso;

7.4 stipulare e gestire direttamente ed a nome proprio tutti i contratti inerenti l'organizzazione del congresso;

7.5 provvedere, con oneri a proprio carico, al conseguimento di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, e a trasmettere tutta la relativa documentazione al Dipartimento / Responsabile scientifico;

7.6. provvede allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente;

7.7. provvedere all'affissione, nella sede congressuale, della cartellonistica prevista per legge di divieto di fumo;

7.8. consegnare al Dipartimento di Fisica e Astronomia, entro il 15 dicembre 2019 un rendiconto consuntivo finale, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, riepilogativo di tutte le entrate e le spese inerenti al Congresso, e comprensivo di tutte le voci e degli allegati specificamente indicati nel Capitolato d'oneri. Potrà altresì essere

richiesto dal Responsabile scientifico del congresso un consuntivo intermedio che dovrà essere predisposto entro quindici giorni dalla richiesta;

7.9. consegnare al Responsabile scientifico la lista degli iscritti al Convegno e i relativi contatti;

7.10. è tenuto e si obbliga a non utilizzare i dati per altri scopi o convegni;

7.11. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università di Bologna, Dipartimento di Fisica Astronomia;

7.12. il responsabile del trattamento è, oltre all'Università di Bologna, il operatore economico aggiudicatario. L'operatore economico aggiudicatario è pertanto tenuto a darne adeguata comunicazione agli iscritti.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

8.1. Il Concessionario si obbliga ad organizzare e gestire il Congresso a "regola d'arte" nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano ciascuna delle attività svolte per la sua organizzazione e gestione e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.

Il Concessionario assume al riguardo ogni responsabilità per i vizi o difetti tecnici organizzativi e per le eventuali violazioni delle predette disposizioni nonché per ogni eventuale danno e/o conseguenze negative che dovessero derivare all'Università, al Dipartimento o terzi in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni.

Gli eventuali oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario che, pertanto, non potrà, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia.

8.2. Il Concessionario si obbliga espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per adempiere alle prestazioni il Concessionario deve avvalersi di personale, regolarmente assunto o eventualmente socio in caso di società cooperativa di produzione e lavoro, convenientemente formato ed esperto, operante sotto la responsabilità esclusiva del medesimo Concessionario.

Il Concessionario deve impegnare nell'esecuzione del servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario ha comunicato al Responsabile Unico del Procedimento l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di posizioni INPS e INAIL. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie, maternità entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Responsabile unico del procedimento entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dall' inizio del servizio il Concessionario dovrà produrre all'Università copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente il Concessionario dovrà provvedere per nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, come disciplinato dall'art. 15, che

sarà applicata dall'Università e a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'impresa deve esibire ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsti dalle vigenti norme.

Il Concessionario è comunque responsabile in via esclusiva di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere nella materia di cui alla presente concessione.

Il Concessionario è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti dei propri dipendenti, ed applicare trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto.

L'Università è di conseguenza sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico al concessionario, ivi compresa quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Concessionario riconosce all'Università di Bologna la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute dalla LOC e/ o dal Responsabile scientifico non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.

L'esercizio di tale facoltà non comporterà alcun onere per l'Università stessa.

Il Concessionario è obbligato:

a) al rispetto della normativa per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti, i mezzi e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Università di Bologna – Dipartimento di Fisica e Astronomia di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

8.3. Il Concessionario si obbliga a consentire all'Università di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8.4. Il Concessionario è tenuto a comunicare al RUP ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al RUP entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore si impegna ad osservare ed estendere ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", reperibile al seguente indirizzo internet: <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.

ARTICOLO 10 - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER SUPPORTO SCIENTIFICO

Il Concessionario si obbliga a corrispondere, all'Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia, un contributo del valore di €, al netto di Iva corrispondente al rialzo del % offerto in sede di gara delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione e dalle sponsorizzazioni, entro il 30 settembre 2019 in unica soluzione un contributo per il supporto scientifico fornito dal Dipartimento stesso.

Il pagamento del suddetto contributo deve essere corrisposto a seguito di emissione della fattura da parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia.

ARTICOLO 11 - VARIANTI AL CONTRATTO

L'Università può introdurre quelle varianti al contratto di carattere non sostanziale che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106, D.Lgs 50/2016.

Le varianti saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 12 - VERIFICA PERIODICA

Al presente contratto si applicano i controlli previsti di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Le operazioni di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali verrà effettuata nelle modalità previste all'art. 102, D.Lgs.50/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dall'Università a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università al domicilio eletto del Concessionario. Entro 3 giorni dalla suddetta comunicazione il

Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui all'art. 15 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal Responsabile unico del procedimento.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E POLIZZE

ASSICURATIVE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico del Concessionario.

Nella responsabilità inerente all'esecuzione del servizio, oltre alle responsabilità meglio descritte in altri articoli del presente contratto e nel Capitolato speciale d'oneri, è altresì compresa:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna e sue Strutture;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto all'esecuzione;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dal Concessionario, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'esecuzione.

In particolare, il Concessionario è unico ed esclusivo responsabile, esonerando pertanto l'Università, per qualsiasi danno che dovesse prodursi a carico di qualsiasi terzo, nell'esecuzione del servizio.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile verso terzi e del personale tutto dell'Università, derivante dall'esecuzione del contratto sono coperte da polizza assicurativa n.emessa da, il che il Concessionario

ha stipulato con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

Il Concessionario si impegna a mantenere alla scadenza alle medesime condizioni e con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona;
- tenere indenne l'Università dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle predette coperture assicurative;
- essere stipulata ed esibita all'Università entro la data di avvio del servizio;
- avere durata non inferiore a quella del contratto.

Resta tuttavia inteso che:

- i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 16, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'Università di Bologna, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni diretti e/o

indiretti causati all'Università stessa, restando fermo l'obbligo del Concessionario di pagare alle scadenze i relativi premi della polizza;

- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo, franchigie, diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ARTICOLO 14 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario ha costituito, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto, una garanzia definitiva di Euro

..... " , mediante polizza n. emessa il

.....da .

Detta garanzia espressamente prevede: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e quale Foro competente quello dell'Autorità giudiziaria dove ha sede l'Università.

La garanzia definitiva verrà svincolata progressivamente secondo quanto definito dall'articolo 103 comma 5, D.Lgs. 50/2016.

L'ammontare residuo verrà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione finale.

ARTICOLO 15 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università

si riserva, nel caso in cui la ritardata effettuazione delle prestazioni e degli adempimenti stabiliti dal presente contratto e dal capitolato speciale d'oneri fosse imputabile al Concessionario, di applicare una penale giornaliera pari a 1000 per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a 10 giorni, è facoltà dell'Università avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 17.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università potrà applicare le seguenti penali:

- mancato rispetto degli obblighi verso il LOC di cui all'art. 4 del capitolato d'oneri, l'Università di Bologna applicherà una penale pari 500 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi;
- mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 4.2. del capitolato d'oneri, l'Università applicherà una penale giornaliera pari a 500 per ogni giorno di ritardo rispetto alle predette scadenze;
- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto (art. 9 del presente contratto): l'Università applicherà - per una prima infrazione una penale di € 500,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di risoluzione, ai sensi dell'art.1456 c.c.;
- mancata produzione all'Università delle comunicazioni e della documentazione di cui al precedente art. 9: l'Università applicherà - per una prima infrazione - una penale di importo massimo pari a € 500,00 dell'importo contrattuale netto; una seconda infrazione costituirà oggetto di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 C. C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Contratto e/o dal capitolato speciale d'oneri: l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio, da un minimo di pari all'1 per mille ad un massimo del 10 per cento del valore stimato della concessione.

L'importo delle penali qualora non versato dal Concessionario all'Università, con le modalità indicate del Responsabile Unico del Procedimento, sarà trattenuto sull'importo della garanzia definitiva (con conseguente obbligo del gestore provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione della suddetta garanzia), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Il Concessionario dovrà comunque risarcire l'Università da qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza del Concessionario stesso. In particolare danni arrecati colposamente dal Concessionario alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione addebitandone la spesa relativa all'appaltatore ed applicando altresì una penale pari al 20% dell'ammontare del danno.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con conseguente esecuzione del servizio in danno del Concessionario inadempiente ed escussione e incameramento della garanzia definitiva a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica per ogni violazione una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e 1'1 per mille dell'ammontare valore netto contrattuale, calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

L'Università risolve il contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016 ed, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. 16;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 14;

- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali richieste per l'esecuzione del presente contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente contratto superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto stesso;
- mancata esibizione all'Università dei documenti di cui al precedente art. 8;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 15;
- fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ai sensi dell'articolo 110, D.Lgs. 50/2016;
- subappalto in violazione del divieto di cui al successivo art. 20;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/illillateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile unico del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata mezzo PEC in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto dall'Appaltatore.

Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici giorni) per la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso inutilmente il suddetto termine o qualora ricevute e valutate negativamente le controdeduzioni, l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, l'Università potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Concessionario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di

penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 17 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Il Concessionario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.r.l., nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Qualora l'Università accerti che il Concessionario si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità ed eventualmente la risoluzione.

L'Università provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

Per le inadempienze di cui sopra l'Università si riserva inoltre di incamerare la garanzia definitiva di cui al precedente art. 15.

ART. 18 - RECESSO

Fermo il disposto dell'art. 109, D.Lgs. 50/2016, l'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili al Concessionario:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell' art. 1464 c.c..

Il Concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

In tale ultima ipotesi, il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi remunerazione, indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui agli artt. 174 e 105, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro i limiti consentiti dalla legge e per le prestazioni preventivamente dichiarate in sede di offerta.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs.50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) , D.lgs 50/2016.

Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all'Università.

ARTICOLO 21 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dagli artt. 106, comma 1, lettera d), n. 2), e 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in essi contenute.

ARTICOLO 22. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini dell'applicazione del disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è: 7382370C6F.

Il Concessionario si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Concessionario dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010 è il seguente: e che su di essi possono operare le seguenti persone

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 23. - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Giovanna Piazza.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO - IL REFERENTE DEL SERVIZIO.

Il Concessionario si impegna a comunicare il nominativo di un proprio Referente per la regolare esecuzione contratto, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale del Concessionario medesimo.

Tale referente svolgerà il ruolo di interfaccia rispetto all'Università e del Responsabile scientifico dell'evento per il coordinamento e la pianificazione delle risorse dell'impresa assegnate al servizio. L'Università si rivolgerà direttamente al Referente, nominato dal Concessionario, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Concessionario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

In caso di impedimento o sostituzione del Referente, il Concessionario dovrà darne tempestivamente notizia al Responsabile Unico del Procedimento, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. 25 - INSUSSISTENZA DI RISCHI INTERFERENTI

Visto il contenuto del presente contratto e le modalità di esecuzione del servizio, l'Università ha valutato, tramite le proprie strutture specificamente competenti, che non sussistono rischi interferenziali, ex. D.Lgs 81/2008, fra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività oggetto del presente contratto

ARTICOLO 26. - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto e

i relativi oneri fiscali compresa la registrazione sono interamente a carico del Concessionario.

Le spese di contratto, di bollo e registro e accessorie nonché quelle per le copie del contratto stesso e dei documenti, sono a carico del Concessionario.

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art.11 parte I tariffa DPR 131/89 nonché ad imposta di bollo che viene assolta in modo virtuale ex art.7, co.1 e 2, DM 23/1/2004.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta espressamente di essere nominato, per la durata del contratto stesso, Responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario si impegna ad individuare e comunicare all'Università i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nella / e persona /e del signor , nato a (), il ..1../.

ART. 28 - CONSENSO PRIVACY

Il Concessionario, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

ARTICOLO 29. - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto ed alla procedura di acquisizione in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

ALLEGATI:

A) Capitolato d'oneri;

B) offerta economica.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate hanno dichiarato l'atto stesso conforme alla volontà degli Enti rappresentati.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle Parti.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 consta di n. (...) fogli bianchi resi in bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati dal sottoscritto di proprio pugno e viene dalle Parti e da me firmato mediante firma digitale a norma di legge.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, l'Università provvede al versamento all'Erario ai sensi dell'art. 6, D.M. 17.6.2014, con modalità esclusivamente telematica.

Per l'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Per il CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE